



**CAMERA
PENALE**
DI BOLOGNA
Franco Bricola



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Bologna, lì 6 giugno 2016

“CONTRO OGNI FORMA DI GOGNA MEDIATICA”

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CAMERA PENALE “FRANCO BRICOLA DI BOLOGNA
IN TEMA DI TUTELA DELLA DIGNITA’ E DEI DIRITTI DI RISERVATEZZA DELLE PERSONE
SOTTOPOSTE A MISURE CAUTEALARI**

Il Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”,

osserva

In data 05/06/2018, sulle maggiori testate giornalistiche locali sono apparsi numerosi articoli concernenti l’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Stefano Monti, raggiunto da indizi di colpevolezza per il reato di omicidio a seguito di indagini scientifiche svolte a distanza di quasi vent’anni dai fatti ipotizzati;

gli articoli in questione si caratterizzano tutti per un’ampia spettacolarizzazione della indagine e, soprattutto, del momento dell’arresto dello stesso Monti, con fotografie che lo ritraggono nel momento dell’accompagnamento in Questura circondato da poliziotti. Tale impianto fotografico è poi corredato da titoli in prima pagina (quali, ad es.: “Preso il Killer” “Risolto il giallo” “Il Killer dal passato”), a cui fa sempre da sfondo l’immagine in primo piano della persona arrestata, alla quale viene di fatto già attribuito il ruolo di omicida;

ed invero, da tali modalità grafiche e contenutistiche di presentazione dell’indagine, emerge con chiarezza una netta presa di posizione delle testate giornalistiche a favore della tesi colpevolista, come se i commenti si riferissero ad una pronuncia di condanna definitiva piuttosto che ad una ordinanza custodiale: la persona coinvolta nell’inchiesta, da semplice indagato (e dunque presunto innocente ex art. 27 Cost.), viene evidentemente proposto all’opinione pubblica come il “Killer”, già “incastrato” dalle modernissime indagini della polizia scientifica, con tanto di movente;

Sede presso Ordine Avvocati – Bologna – Piazza dei Tribunali n. 4
recapito presso il Presidente Avv. Roberto d’Errico – Bologna – Via S. Felice 63/2
Tel 051/6486791– fax 0512969222 - e-mail: derrico_roberto@libero.it
recapito presso il Segretario Avv. Ettore Greci – Bologna – Via Urbana 5
tel. e fax 051/9914000 - e-mail: studiolegalegreci@gmail.com



**CAMERA
PENALE**
DI BOLOGNA
Franco Bricola



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

si aggiunga che in un servizio giornalistico mandato in onda dal TG1 delle 13.30 in data 4.6.2018, sono apparse le immagini video dell'arresto avvenuto all'alba all'interno dell'abitazione dell'indagato, e inoltre quelle del successivo accompagnamento in Questura, immagini che riportavano il logo della polizia di Stato (il c.d. trailer giudiziario), e che evidentemente sono state consegnate ai giornalisti per la successiva diffusione mediatica. Con altrettanta evidenza, le informazioni dell'arresto sono state veicolate ai giornalisti nell'immediatezza delle operazioni di polizia, visto che le fotografie dell'indagato all'uscita dalla Questura, e nel momento del trasporto in carcere, sono state scattate da fotoreporter e poi pubblicate anche nelle prime pagine delle edizioni locali dei quotidiani più importanti;

nelle modalità con cui è stato trattato il caso in esame da parte degli organi inquirenti e dei giornalisti che hanno usufruito delle notizie così apprese, non appare traccia dell'adozione *“delle misure necessarie per garantire che, nel fornire le informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatta salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media”* (Direttiva 2016/343/UE).

Tutto ciò premesso ed osservato, il Direttivo

ritiene

che il tema posto in risalto anche in sede europea sia di fondamentale rilevanza, ma purtroppo sempre più spesso dimenticato all'interno dei confini nazionali: a fronte del diritto-dovere di informare la collettività sullo svolgimento del procedimento penale, tramite la stampa e gli altri *mass media*, è necessario garantire, oltre alla riservatezza e all'onore, la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, prevista, nel nostro ordinamento, dall'art. 27 comma 2 Cost., oltre che dalle Convenzioni internazionali (art. 6 comma 2 CEDU; art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 11 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo). **Inteso come regola di trattamento, il principio costituzionale vale ad impedire che l'indagato o l'imputato sia sottoposto, prima della sentenza definitiva, a forme di assoggettamento o mortificazione della persona che comportino la sua identificazione con il colpevole e garantisce che questi non subisca alcun pregiudizio di colpevolezza che possa socialmente o moralmente sminuirlo nei confronti degli altri cittadini, sino al momento in cui intervenga una condanna definitiva a sancire la sua responsabilità.** Anche la divulgazione delle notizie attinenti al processo penale, pur costituendo espressione del diritto di



**CAMERA
PENALE**
DI BOLOGNA
Franco Bricola



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

ricevere e comunicare informazioni (c.d. diritto di cronaca giudiziaria), non può, pertanto, ritenersi legittima qualora possa comportare, nei termini sopra indicati, un sacrificio della presunzione di innocenza dell'imputato.

Il caso mediatico che ha tratto spunto dall'arresto di una persona, peraltro a distanza di quasi vent'anni dai fatti, è la dimostrazione di come questi principi non vengano tenuti nella dovuta considerazione, e di come, ancora una volta, "in Italia la giustizia mediatica abbia assunto dimensioni e incisività tali da offrire uno scenario processuale alternativo a quello legale, capace di radicarsi profondamente nell'immaginario collettivo. Basta pensare alla crescita esponenziale dell'agire comunicativo, ormai affrancato dai canoni della oggettività in una sequenza evolutiva impressionante: dalla cronaca al commento; dal commento alle ricostruzioni; dalle ricostruzioni alle inchieste parallele che si sovrappongono alle indagini della magistratura e nelle quali prevale lo spettacolo in ossequio alla tirannia dell'audience...La giustizia mediatica si nutre così di approssimazioni conoscitive e le trasforma in verità consacrate istillando nell'opinione pubblica l'idea della certezza a proposito di risultati che sono invece provvisori e non spendibili nel giudizio. In questo modo trionfa la retorica della colpevolezza che si alimenta della farina tratta dal sacco del pubblico ministero, nella ricerca di una perentorietà espressiva sulle acquisizioni delle indagini volta a placare l'ansia collettiva generata dall'allarme per i fatti criminosi."

Il Direttivo della Camera Penale di Bologna "Franco Bricola"

fa proprie

le preoccupazioni sintetizzate nelle suddette riflessioni dell'Avv. Prof. Ennio Amodio, che peraltro coinvolgono non solo l'Avvocatura ma ampi settori della Magistratura, tanto da indurre alcuni Procuratori della Repubblica (ad es. il Procuratore di Napoli), a emanare direttive con le quali si richiamano i dirigenti degli Uffici di P.G. a una scrupolosa osservanza del divieto di indebite diffusioni di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell'ambito di procedimenti penali;

auspica

che analoghe iniziative vengano assunte anche dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Bologna, secondo modelli rispettosi della riservatezza delle persone e dei parametri invocati in sede sovranazionale (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343 del 9 marzo 2016 sulla



**CAMERA
PENALE**
DI BOLOGNA
Franco Bricola



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

necessità da parte degli organi inquirenti e investigativi, e in generale, delle pubbliche autorità, di rispettare la presunzione di innocenza degli inquisiti anche nella comunicazione esterna ai media).

Dispone

La trasmissione della presente delibera agli organi di stampa, al Presidente della Corte di Appello di Bologna ed al Presidente del Tribunale di Bologna, nonché al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, all'Unione delle Camere Penali ed al suo Osservatorio sui rapporti tra media e processo penale.

Il Consiglio Direttivo